

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 147 del 2017

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al **Verbale n.° 2/SP/2016** del 29.02.2016 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - U.O. Distretto di Modica

Il Commissario

Visto il verbale di contestazione n.° 2/SP/2016 del 29.02.2016, i T.d.P. Dott. MINARDO Giovanni e Dott. DIAMANTE Vincenzo, nella qualità di U.P.G., in riferimento all'ispezione effettuata ad Ispica, in Via Molise n.° 2, presso la casa di riposo "La Nuova Forza della Vita" Società Cooperativa ONLUS di cui è Rappresentante Legale la Sig.ra TORRETTI Simona, nata a Catania il 14.03.1996 e residente a Pachino in via Archimede n.° 153;

Atteso che a carico della Sig.ra TORRETTI Simona, nella qualità, è stata rilevata la violazione all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n.° 193/2007, che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000" per **aver condotto l'attività di preparazione pasti della casa di riposo con personale con attestato di formazione del personale alimentarista decaduto di validità il 20.03.2015, non rispettando i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II capitolo XII del regolamento (CE) n. 852/2004 relativo alla formazione del personale.**


Considerato che tale violazione è sanzionata dal medesimo art. 6, comma 5 del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 con una pena pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 09.03.2016, a mezzo del servizio Postale con Raccomandata A.R., specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €.1.000,00 più €. 18,16 per spese di notifica, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visto il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 reso dagli UPG accertatori con nota prot. n.° 1890/AspSian del 06.06.2016;

Rilevato che la contestazione per la violazione dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs 193/2007 è senz'altro fondata al momento in cui è stata accertata, tuttavia alla luce del parere del Ministero della Salute n.° 17361 – P – 29.04.2016 la stessa non può essere sanzionata.

Infatti così come chiarito dal sopradetto parere "l'esistenza di un attestato di formazione professionale per alimentarista scaduto, non rappresenta di per sé, un mancato rispetto del regolamento CE 852/2004 che richiede una adeguata formazione che l'attestato dimostra essere stata svolta. La sopraggiunta scadenza dell'attestato, valutata in base alle norme di durata fissate a livello di singola regione, rappresenta una inadeguatezza secondo la normativa applicativa, e va sanzionata in base alle previsioni di tale normativa regionale, che prevede l'elevazione di una sanzione pecuniaria solo nei casi di non ottemperanza alla diffida a rinnovare la validità degli attestati."



UNIVERSITÀ DI TORINO
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
PIAZZA ARCADE 37, 10123 TORINO, ITALY

In considerazione di quanto sopra premesso
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA il D.Lgs. 193/2006;
VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 2/SP/2016 del 29.02.2016**

Il presente atto va notificato:


- alla Sig. ra TORRETTI Simona residente a Pachino in via Archimede n.° 153;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- - del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (SIAN-U.O.T. di Modica- via Aldo Moro-MODICA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 05.10.2017

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Responsabile Affari Generali
Avv. Salvatore Iurato



...
...
...